



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n.15 - cap. 38055 - Grigno
codice fiscale 00301100228
telefono 0461 775111 - Telefax 0461 775130

Grigno, 13.04.2017

Ordinanza n° 1566

OGGETTO: - Regolamentazione transito sulla "Strada degli Altipiani". Revoca ordinanza n.1558 di data 27.12.2016. Riapertura al transito con limitazioni.

Il Sindaco

Premesso che:

con ordinanza n.945 di data 20.06.2007, si disponeva l'apertura al transito con limitazioni della strada comunale denominata "degli Altipiani";

con successiva ordinanza n. 1558 di data 27.12.2016, si istituiva il divieto di transito sulla citata arteria stradale in quanto, durante la stagione invernale, la presenza di neve e fondo ghiacciato compromettevano il transito in sicurezza;

con determinazioni n.34 e 35 del 2017, veniva rispettivamente incaricato il dr.geol.Stefano Facchinelli e l'Impresa Geologic srl dello studio sullo stato geologico e dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada;

constatato che l'intervento risulta praticamente ultimato e che si è in attesa della relazione del Dr. Facchinelli in merito all'intervento effettuato e delle condizioni del transito;

sentito il geologo che ha fornito, per vie brevi, le proprie indicazioni con le quali, nelle more di stesura della relazione sullo stato dei lavori effettuati, approva la riapertura al transito ai soli residenti del Comune di Grigno e Ospedaletto nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) ed in occasione dei giorni festivi, specificando inoltre che la strada deve rimanere chiusa in previsione di piogge intense ed ispezionata almeno due volte al giorno dal personale operaio

considerata l'opportunità di consentire il transito anche nel weekend comprensivo della festività del 25 aprile;

si ritiene pertanto opportuno provvedere alla revoca dell'ordinanza n.1558 dd 27.12.2016 e ripristinare il transito con le limitazioni disposte dal provvedimento n.945 di data 20.06.2007;

visto l'articolo 5, comma 3 e gli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

ordina

1. per quanto detto in premessa e nelle more di stesura della relazione sullo stato dei lavori effettuati e della condizioni dell'arteria stradale, la revoca della propria ordinanza n. 1558 di data 27.12.2016, inerente l'istituzione del divieto di transito veicolare sul tratto di strada comunale denominato "Strada degli Altipiani".
2. La riapertura al transito sul tratto di strada comunale denominata "Strada degli Altipiani", solamente nei **fine settimana** (venerdì, sabato e domenica) e nei **giorni festivi**, a partire dalle ore 12,00 del venerdì alle ore 8,00 del successivo lunedì.
3. La riapertura di cui al precedente punto 2 si intende comprensiva anche del giorno 24 aprile in quanto il successivo 25 aprile risulta giornata festiva.
4. Constatato che fino alla stesura della relazione del Dr. Geol.Stefano Facchinelli non si è in grado di stabilire le condizioni del transito e della sicurezza, nei periodi ed orari

non indicati ai precedenti punti 2 e 3, il TRANSITO SI INTENDE COMPLETAMENTE VIETATO.

5. Nelle giornate di riapertura al transito, trova nuovamente efficacia l'ordinanza n. 945 di data 20.06.2007 con le seguenti ulteriori limitazioni:
- è ammesso il transito solamente a condizione che le sbarre in ferro poste sulla carreggiata stradale risultino aperte;
 - è ammesso il transito solamente ai residenti del Comune di Grigno e Ospedaletto;
 - la strada si intende chiusa in previsione ed in occasione di piogge abbondanti;
 - la strada deve essere ispezionata dal personale operaio almeno due volte al giorno (mattino e sera).

Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- c) ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art.37, comma 4 del Codice della Strada ed art.74 del relativo Regolamento.



Il Sindaco
Arch. Fogarotto Leopoldo

Da pubblicare: all'Albo Comunale e sul sito internet;

Da affiggere: all'inizio e fine della strada;

Da notificare: corpo Polizia Locale della Valsugana e Tesino;
comune di Ospedaletto;
stazione Carabinieri di Grigno;
ufficio Distrettuale di Borgo Vals.;
stazione Forestale di Strigno;
custode forestale;
cantiere comunale;